



COMUNE DI SANT'ANGELO DI BROLO

C.A.P. 98060

PROVINCIA DI MESSINA

C.F. 00108980830

DETERMINA SINDACALE N. 2 DEL 17 GEN. 2012

OGGETTO: Costituzione in giudizio presso il Tribunale Amministrativo Regionale -Sezione distaccata di Catania, avverso il ricorso proposto dal Sig. Segreto Rocco Mario Tindaro
Nomina difensore legale.

Area Urbanistica e Infrastrutture N. Ord. della proposta 2 del 17 GEN. 2012

IL SINDACO

Premesso :

- che con atto del 5.12.2011, notificato a questo Ente in data 07.12.2011, Prot. n. 15476, Sig. Segreto Rocco Mario Tindaro, residente in questo Comune in via Garibaldi, n.72, rappresentato e difeso dall'Avv. Natale Bonfiglio da Brolo, ha avanzato ricorso al TAR Sezione staccata di Catania, contro questo Ente, dell'Assessorato Regionale Beni Culturali e della Soprintendenza ai Beni Culturali ed Ambientali di Messina, e nei confronti di Segreto I., per ottenere l'annullamento degli atti nello stesso riportati e la condanna delle spese ed onorari del giudizio;
- che con delibera di Giunta Municipale n. 2 del 10/01/2012, è stato autorizzato il Sindaco pro-tempore a costituirsi nel giudizio in parola, ed inoltre a provvedere, alla nomina di un legale di fiducia a cui conferire ampio mandato per rappresentare e difendere gli interessi del Comune;

RITENUTO pertanto di dover provvedere con urgenza alla nomina di un legale di fiducia dell'Amministrazione per costituirsi nel giudizio;

VISTO lo schema di disciplinare d'incarico che regolerà i rapporti derivanti dall'incarico in argomento;

VISTO che con Decreto del Ministero del 21.12.2011, il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2012, da parte degli Enti Locali è stato differito al 31 marzo 2012;

CONSIDERATO che, per effetto del predetto D.M. è automaticamente autorizzato ai sensi del comma 3 dell'Art. 163 del DLgs 18 agosto 2000, n. 267, l'esercizio provvisorio sulla base del bilancio 2011 e, comunque, non oltre il termine stabilito per la deliberazione del bilancio 2012;

VISTO il vigente O.A.EE.LL. in Sicilia;

DETERMINA

- di nominare, per la costituzione in giudizio presso il Tribunale Regionale Amministrativo - Sezione di Catania avverso il ricorso in argomento presentato dalla Sig. Segreto Rocco Mario Tindaro, quale difensore legale di questo Ente l'Avv. **Pizzuto Francesco** da Brolo, al quale viene conferito ampio mandato per rappresentare e difendere le ragioni e gli interessi del Comune;
- di approvare l'allegato schema del disciplinare d'incarico che regolerà i rapporti tra le parti che sarà sottoscritto per conto di questo Ente dal responsabile dell'Area Urbanistica e Infrastrutture;
- di dare atto che al suddetto legale sarà corrisposto a titolo di acconto la somma di €. 1.258,40 come stabilito nella delibera di G.C. n. 2/2012, con imputazione in conto competenza sul codice intervento 1010203, capitolo 13800 (cod. interno 101), voce "Liti- arbitraggi e consulenze" del redigendo bilancio di previsione 2012;

Basilio Caruso



COMUNE DI SANT' ANGELO DI BROLO

PROVINCIA DI MESSINA

C.A.P. 98060

C.F. 00108980830

DISCIPLINARE D'INCARICO LEGALE

Con la presente scrittura privata, avente per le parti forza di legge, a norma dell'art. 1372 del codice civile,

TRA

Il Comune di Sant'Angelo di Brolo (di seguito: Comune), con sede in Sant'Angelo di Brolo, Via I° Settembre, 98060 Sant'Angelo di Brolo, C.F. 00108980830, in persona del Geom. Ceraolo Carmelo, nato a Sant'Angelo di Brolo il 07/12/1958, il quale dichiara di intervenire in questo atto esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse del Comune predetto, che rappresenta nella Sua qualità di Responsabile di P.O. dell'Area Urbanistica e Infrastrutture attribuita dal Sindaco con decreto n. 93 del 21/10/2011, e giusta Determinazione Sindacale n. ____ del _____, esecutiva ai sensi di legge;

E

L'Avv. **PIZZUTO Francesco** con studio in Brolo, Via Leonardo Da Vinci, n.5 Codice Fiscale **PZZ FNC 63A29 D569H**, Partita IVA 01543310831, di seguito: legale,

PREMESSO:

- che con atto del 5.12.2011, notificato a questo Ente in data 07.12.2011, Prot. n. 15476, Sig. Segreto Rocco Mario Tindaro, residente in questo Comune in via Garibaldi, n.72, rappresentato e difeso dall'Avv. Natale Bonfiglio da Brolo, ha avanzato ricorso al TAR Sezione staccata di Catania, contro questo Ente, dell'Assessorato Regionale Beni Culturali e della Soprintendenza ai Beni Culturali ed Ambientali di Messina, e nei confronti di Segreto I., per ottenere l'annullamento degli atti nello stesso riportati e la condanna delle spese ed onorari del giudizio;
- che con delibera di Giunta Municipale n. 2 del 10/01/2012, è stato autorizzato il Sindaco pro-tempore a costituirsi nel giudizio in parola, ed inoltre a provvedere, alla nomina di un legale di fiducia a cui conferire ampio mandato per rappresentare e difendere gli interessi del Comune;
- Che il Sindaco con Determina Sindacale n. ____ del _____, ha provveduto all'individuazione e nomina dell'Avvocato Pizzuto Francesco da Brolo, a cui affidare l'incarico della difesa di questo Ente nel giudizio in parola, con contestuale approvazione dello schema del presente disciplinare d'incarico legale;

CIO' PREMESSO

Tra le parti sopra costituite, si conviene e stipula il conferimento di un incarico di difesa e patrocinio giudiziario e stragiudiziale, secondo le seguenti modalità e condizioni:

- 1) L'incarico ha per oggetto la difesa di questo Ente avverso il ricorso proposto dalla Sig. Segreto Rocco Mario Tindaro presso il T.A.R. sezione di Catania con l'atto notificato a questo Ente in data 7 dicembre 2011, Prot. 15476;
- 2) Si pattuisce tra le parti, che per l'incarico di cui alla presente convenzione il compenso da corrispondere sarà calcolato applicando i minimi tariffari previsti dalle vigenti tariffe professionali, quantificandolo in €. 5.142,77 (comprensivo di spese generali, IVA e CPA), giusta pre-parcella pervenuta in data 12.01.2012, somma, che sarà in ogni caso corrisposta sulla base dell'attività effettivamente espletata, inoltre, il compenso da corrispondere viene parametrato al raggiungimento dei seguenti obiettivi:
 - a) in caso. esito del giudizio totalmente favorevole al Comune e condanna della controparte alle spese di giudizio, sarà corrisposta l'intera somma come sopra pattuita;
 - b) in caso di esito del giudizio parzialmente favorevole al Comune e condanna della controparte alle spese di giudizio, gli onorari come sopra pattuiti, saranno corrisposti decurtati del 10%;
 - c) in caso di esito del giudizio totalmente favorevole al Comune con spese compensate fra le parti, la somma come sopra pattuita, sarà corrisposta decurtata del 10%;
 - d) In caso di soccombenza del Comune con spese di giudizio compensate fra le parti, gli onorari come sopra pattuiti, saranno corrisposti decurtati del 15%;
 - e) In caso di soccombenza del Comune con spese di giudizio a totale carico del Comune, gli onorari come sopra pattuiti, saranno corrisposti decurtati del 20%;
 - f) In caso di estinzione o abbandono della lite, la somma come sopra pattuita, sarà adeguata alla attività già svolta e gli onorari decurtati del 20%.

3) Il legale si obbliga:

- a) non azionare procedure monetarie in danno del Comune per il pagamento dei compensi professionali spettanti prima che siano trascorsi almeno due anni dalla regolare richiesta di pagamento;
- b) di non accettare incarichi giudiziari in contraddittorio con il Comune, oltre a dichiarare di non averne pregressi;

Per il sostegno delle prime spese di causa il Comune corrisponderà, in seguito alla stipula della presente convenzione e dietro richiesta del legale incaricato, una somma di € 1.258,40 (euro milleduecentocinquatotto\40) comprensiva di CPA e IVA, che sarà computata all'atto della definitiva liquidazione detratti, altresì, gli ulteriori acconti successivi, salve eventuali ulteriori spese e di cui al successivo punto 5 del presente disciplinare.

4) Il legale si impegna, altresì, a relazionare e tenere informato costantemente il Comune circa l'attività di volta in volta espletata, fornendo, senza alcuna spesa aggiuntiva, pareri, sia scritti sia orali, supportati da riferimenti normativi e giurisprudenziali, circa la migliore condotta giudiziale e/o stragiudiziale da tenere da parte del Comune. L'incarico comprende anche l'eventuale predisposizione di atti di transazione della vertenza. Il Comune resta comunque libero di determinarsi autonomamente in relazione al parere fornito. Qualora richiesto, a fini di chiarimenti, il legale assicura la propria presenza presso gli uffici comunali per il tempo ragionevolmente utile all'espletamento dell'incombenza. Tale complessiva attività di assistenza, comunque collegata all'attività defensionale, non darà luogo ad un compenso ulteriore oltre quello previsto per l'incarico principale, salvo il rimborso delle spese documentate. Il legale incaricato comunicherà per iscritto e con la massima celerità l'intervenuto deposito del provvedimento giurisdizionale. In quella stessa sede il professionista prospetterà ogni

conseguente soluzione tecnica idonea a tutelare gli interessi del comune, ivi comprese istruzioni e direttive necessarie per dare completa ottemperanza alle pronunce giurisdizionali e prevenire pregiudizi per l'amministrazione.

5) Al fine di mantenere il controllo della spesa, il legale, non appena ne abbia contezza dovrà comunicare al Comune:

- 1) che la somma prevista per l'espletamento dell'attività professionale è divenuta insufficiente;
- 2) che è necessario procedere ad effettuare una suppletiva previsione in virtù di un nuovo prospetto di parcella che il legale si impegna ad inviare tempestivamente;

Il Comune non appena ricevuta la suddetta comunicazione dovrà immediatamente informare il legale se intende effettuare la nuova previsione o se intende rinunciare alle prestazioni professionali e, in tal caso, dovrà espressamente e immediatamente revocare l'incarico al legale affinché tale revoca possa essere prodotta in giudizio.

In ogni caso il legale si impegna, ai sensi dell'art. 85 c.p.c. anche senza essere all'uopo autorizzato, a porre in essere tutti gli atti che ritenga necessari, indifferibili ed urgenti nell'interesse del Comune e soprattutto nel superiore interesse pubblico, sino alla sua sostituzione in giudizio, anche qualora per il pagamento di tali prestazioni il Comune non delibererà di assumere nessun nuovo, ulteriore impegno di spesa.

Attesa la particolare natura delle spese legali, confermata a più riprese dalla giurisprudenza della suprema Corte – in quanto trattasi di spese non prevedibili in sede di conferimento del incarico, la cui scadenza è incerta e che quindi comportano una complessa gestione contabile per l'Ente – il legale non potrà rimettere parcelle per il pagamento oltre il 31 ottobre di ciascun anno. Le parcelle ricevute al protocollo comunale oltre quella data saranno restituite con invito a produrle nel successivo esercizio finanziario senza che ciò possa dar luogo a ristoro o ad interessi di alcun genere.

6) L'avvocato incaricato dichiara, altresì, di non avere in corso comunione d'interessi, rapporti d'affari o d'incarico professionale, relazioni di coniugio, né parentela od affinità entro il quarto grado con la controparte (o con i legali rappresentanti in caso di persona giuridica) sopra indicata e che inoltre non si è occupato in alcun modo della vicenda oggetto del presente incarico per conto della controparte o di terzi, né ricorre alcuna altra situazione di incompatibilità con l'incarico testé accettato alla stregua delle norme di legge e dell'ordinamento deontologico professionale. Fatta salva l'eventuali responsabilità di carattere penale o disciplinare, cui dovesse dar luogo la violazione anche di una sola delle predette prescrizioni, l'Amministrazione è in facoltà di risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1453 e ss. del c.c. A tal fine il legale nominato si impegna a comunicare tempestivamente all'Amministrazione l'insorgere di ciascuna delle condizioni di incompatibilità richiamate precedentemente.

7) Al legale non è data facoltà di delegare terzi professionisti all'adempimento del mandato ricevuto senza il preventivo e necessario consenso scritto da esprimersi nelle forme di legge da parte del Comune. Qualora il legale incaricato dovesse ricorrere all'assistenza di un domiciliatario, la scelta è fatta liberamente dal legale incaricato principale, il quale rimane unico responsabile nei riguardi del Comune committente. La designazione del domiciliatario non comporta oneri aggiuntivi per il Comune.

8) Il Comune ha facoltà di revocare in qualsiasi momento l'incarico al legale nominato, previa comunicazione scritta da dare con lettera raccomandata munita di avviso di ricevimento, con l'obbligo di rimborsare le spese necessarie fino a quel momento sostenute e di corrispondere il compenso per l'attività fino a quel momento espletata, il tutto nei limiti fissati al precedente punto 2.

9) Il legale ha facoltà di rinunciare al mandato per giusta causa, con diritto al rimborso delle spese sostenute ed al compenso per l'attività espletata, da determinarsi, nei limiti minimi di tariffa, avuto riguardo al risultato utile che ne sia derivato al Comune.

10) Il Comune si obbliga a fornire tempestivamente, per il tramite dei propri uffici e del proprio personale, ogni informazione, atti e documenti utili alla migliore difesa e richiesti dal legale.

11) La sottoscrizione del presente disciplinare di incarico costituisce accettazione integrale delle condizioni e delle modalità in esso contenute o richiamate e vale anche come comunicazione di conferimento dell'incarico.

12) Il Comune, ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni ed integrazioni, informa il legale – il quale ne prende atto e dà il relativo consenso – che tratterà i dati contenuti nella presente convenzione esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia.

13) Il predetto legale si impegna ad rispettare le disposizioni contenute nel codice di deontologia e di buona condotta per il trattamento dei dati personali ecc., approvato dal Garante per la protezione dei dati personali ed allegato alla deliberazione n. 60 del 6 novembre 2008 e pubblicato sulla GURI n. 275 del 24/11/2008.

14) Per quanto non previsto dalla presente convenzione, le parti rinviano alle norme del codice civile, a quelle proprie dell'ordinamento professionale degli avvocati ed alle relative tariffe professionali.

15) Tutte le controversie che dovessero sorgere tra le parti saranno risolte nei modi e nei termini di legge. Il Foro competente è quello di Patti.

16) La presente scrittura privata sarà registrata soltanto in caso d'uso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, tariffa parte seconda, allegata al DPR 26.04.1986, n° 131. Ogni eventuale spesa inerente e conseguente alla stipulazione del presente atto è a carico del legale incaricato.

Letto, approvato e sottoscritto

Per il Comune di Sant'Angelo di Brolo
Il Responsabile dell'Area
Urbanistica e Infrastrutture

Il Professionista
(Avv. Pizzuto Francesco)

Data _____

Data _____

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 c.c., le parti dichiarano di approvare espressamente le clausole sub 2), 4) e 6).

Per il Comune di Sant'Angelo di Brolo
Il Responsabile dell'Area
Urbanistica e Infrastrutture

Il Professionista
(Avv. Pizzuto Francesco)

Data _____

Data _____

In ordine alla acclusa proposta di determinazione, ai sensi dell'art. 53 della Legge 8.6.1990, n. 142, recepito dall'art. 1, comma 1°, lett. i) della Legge Regionale 11.12.1991, n. 48, e successive modifiche, vengono espressi i relativi pareri come appresso:

IL RESPONSABILE del servizio interessato - per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere: favorevole

Data **17 GEN. 2012**

IL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE di ragioneria per quanto concerne la regolarità contabile - esprime parere: favorevole

Data **17 GEN. 2012**

IL RESPONSABILE

Inoltre, il responsabile del servizio finanziario, a norma dell'art. 55 della Legge 08.06.1990, n. 142 recepito dall'art. 1, comma 1°, lett. i) della Legge Regionale 11.12.1991, n. 48, e successive modificazioni, nonché l'art. 153, comma 5 D. Lgs. 267/2000, attesta la copertura finanziaria della spesa.

Data **17 GEN. 2012**

IL RESPONSABILE

IL SINDACO

VISTA la proposta che precede;

VISTO l'art. 13 della L.R. 26 agosto 1992, n. 7 così come integrato dall'art. 41 della L.R. 1 settembre 1993, n. 26, il quale riserva al Sindaco tutti gli atti di amministrazione che dalla legge e dallo Statuto non siano specificatamente attribuiti alla competenza degli altri organi del Comune, degli organi di decentramento, del Segretario e dei Dirigenti;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTI i pareri favorevoli e le attestazioni contestualmente sopra espressi ai sensi dell'art. 12 della legge regionale del 23 dicembre del 2000, n. 30;

VISTE le altre vigenti disposizioni di leggi in materia;

RITENUTO di dover provvedere in merito;

VISTO il vigente O.A.EE.LL. in Sicilia;

DETERMINA

- Di assumere definitivamente, acquisiti i pareri favorevoli di rito, la proposta di determina sopra riportata che si intende qui ad ogni effetto di legge integralmente trascritta

